

Assicurazione: per i laboratori di restauro
DIP - Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo



Compagnia: Liberty Mutual Insurance Europe S.E.

Liberty Mutual Insurance Europe SE ha sede legale in 5-7 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Grand Duchy of Luxembourg. e sede secondaria in via Fabio Filzi 29, Milano 20124, Italia. Essa opera in Italia in regime di stabilimento ed è iscritta all'Elenco II (in appendice all'Albo presso l'IVASS) delle imprese che operano in Italia in regime di stabilimento sub n. I.00162.

Liberty Mutual Insurance Europe SE (LMIE), società del gruppo Liberty Mutual Insurance Group è operante con il nome commerciale di Liberty Specialty Markets.

Prodotto: "Restauratori" Edizione 11_20

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura in nome del Contraente e nell'interesse di chi spetta, in formula All Risks l'opera d'arte in restauro.



Che cosa è assicurato?

Garanzie sempre operanti

- ✓ Formula ALL RISKS, vengono indennizzati i danni parziali o totali, dovuti a:
furto, incendio, eventi accidentali o dolosi, rapina ed atto vandalico. Inoltre la garanzia comprende l'eventuale deprezzamento o perdita di valore degli oggetti d'arte se quantificata.
- ✓ La garanzia è prestata a primo rischio assoluto fino alla concorrenza del limite massimo riportato nell'Allegato 1.

Garanzie Opzionali:

- ✓ Garanzia di trasporto in Italia, Europa, Mondo.
- ✓ Garanzia giacenza presso terzi in Italia
- ✓ Garanzie Catastrofali (terremoto – inondazione e alluvione) limitatamente all'Ubicazione indicata in polizza.



Che cosa non è assicurato?

Di seguito alcune delle principali Esclusioni:

- ✗ L'assicurazione non opera per i beni non assicurati e per le garanzie non acquistate. La polizza prevede delle delimitazioni riportate, con tutti i relativi dettagli, negli articoli denominati "Esclusioni"
- ✗ L'assicurazione non opera per i beni non assicurati
- ✗ Alcune principali esclusioni:
 - ✗ Fabbricato e il materiale professionale.
 - ✗ Dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente.
 - ✗ Responsabilità professionale.



Ci sono limiti di copertura?

Sì, la copertura assicurativa prevede franchigie, scoperti e sottolimiti specifici indicati nell'Allegato 1 e/o nelle condizioni particolari di assicurazione. Tali limiti sono dettagliati nel DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Ci sono limiti alla copertura?".



Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale, in tutto il mondo ad eccezione dei paesi ove sussistono atti di guerra ed insurrezione popolare. A maggior precisazione si precisa che L'Assicuratore non è obbligato alla copertura ed al pagamento di alcun danno o a fornire alcun beneficio qualora si esponga l'Assicuratore a qualunque sanzione, divieto o restrizione in ottemperanza di risoluzioni emanate dalle Nazioni Unite o del commercio o sanzioni economiche, leggi o regolamenti adottati dall'Unione Europea, Regno Unito o dagli Stati Uniti d'America.



Che obblighi ho?

Alla sottoscrizione del contratto l'Assicurato e/o il Contraente ha l'obbligo di fornire all'Assicuratore di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Il Contraente è tenuto al pagamento del premio, entro i termini di mora contrattuali.

Nel corso del contratto l'Assicurato/Contraente deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore dei cambiamenti che comportano un aggravamento od una diminuzione o del rischio.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto nel più breve tempo possibile al proprio intermediario assicurativo oppure direttamente all'Assicuratore, e nel caso in cui sia stata commessa un'azione criminosa, anche alle Autorità di Polizia secondo i termini e le modalità previste all'interno del DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?"



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato entro i termini di mora contrattuale, all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza, ed è comprensivo di imposte. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'Intermediario.

Il Premio se accordato, può essere frazionato in due o più rate.

Se previsto, il premio di regolazione verrà corrisposto alle scadenze stabilite.

Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore (è prevista l'eventuale esenzione d'imposte nei termini previsti dalla legge).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno concordato ed indicato nel Modulo di Polizza a condizione che il premio sia pagato entro i termini di mora contrattuale. In caso contrario, la copertura comincia alle ore 24:00 del giorno del pagamento.

L'Assicurazione può cessare, in mancanza di disdetta, quando il Contraente, o l'Assicurato, fornisce dichiarazioni inesatte o è reticente relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio.

Il contratto cessa in ogni caso, alla sua normale scadenza, se operante il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta inviata da una delle parti almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente.



Come posso disdire la polizza?

Le parti possono disdire la polizza mediante lettera raccomandata da inviare con almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale, così impedendone il tacito rinnovo, se previsto.

Le parti possono recedere dal contratto dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, dando un preavviso di 30 giorni.

Assicurazione: Restauratori

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE

Prodotto: "Restauratori"

Data di ultimo aggiornamento: ITA-11-2020. Questo DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente/aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Liberty Mutual Insurance Europe SE ha sede legale in 5-7 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Grand Duchy of Luxembourg. In Italia Liberty Mutual Insurance Europe SE ha sede secondaria in via Fabio Filzi 29, 20124 Milano.

Il sito internet, il recapito telefonico, fax e l'indirizzo mail sono rispettivamente:

<http://www.liueurope.com>; Tel: +39 02 2627 081; Fax: 0226260935; libertyitalia@legalmail.it.

Liberty Mutual Insurance Europe SE opera in Italia in regime di stabilimento ai sensi della direttiva 92/49/ECC e successive modificazioni, nonché ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. f ed art. 23 del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 209/2005 e successive modificazioni) ed è iscritta all'Elenco II (in appendice all'Albo presso l'Ivass) delle imprese che operano in Italia in regime di stabilimento sub n. I.00162.

Liberty Mutual Insurance Europe SE è sottoposta al controllo dell'autorità di vigilanza dello Stato di Origine (Gran Ducato di Lussemburgo): Commissariat aux Assurances, con sede in 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

Liberty Specialty Markets è la denominazione commerciale di Liberty Mutual Insurance Europe SE.

Al 31 Dicembre 2019, l'ammontare del capitale netto di Liberty Mutual Insurance Europe SE è di \$1.456.259.000 di cui \$ 290.269.000 di capitale sociale ed \$ 1.165.990.000 di riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione dei danni di Liberty Mutual Insurance Europe SE (che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) è pari a 117%. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link www.liueurope.com

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Si precisa che l'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato alle somme assicurate concordate con il Contraente.

La polizza assicura tutti gli oggetti presi in consegna dal restauratore ed identificabili secondo scheda dettagliata.

La copertura può essere prestata sia per gli oggetti che si trovano nel laboratorio, sia per quelli che vengono restaurati presso terzi.

La polizza prevede la formula "All Risks" (Tutti i Rischi) e copre qualsiasi possibile rischio ad eccezione delle limitazioni espressamente elencate in polizza (articolo 22 – Esclusioni).

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Terremoto	È possibile includere i danni materiali e diretti subiti dagli oggetti d'arte assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene presso l'Ubicazione del rischio descritta in polizza.
Alluvione e inondazione	È possibile includere i danni materiali e diretti subiti dagli oggetti d'arte per effetto di inondazioni e alluvioni anche se originati da terremoto presso l'Ubicazione del rischio descritta in polizza.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

NESSUNA



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

- a) rotture di oggetti di vetro, cristallo, porcellana, ceramica, terrecotte e simili oggetti fragili. Sono invece comprese le rotture se conseguenti ad un altro evento dannoso coperto dall'assicurazione;
- b) a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell'aria;
- c) esposizione alle radiazioni ottiche e termiche della luce, sia naturale che artificiale, impiegata per l'illuminazione delle cose assicurate;
- d) stato di conservazione, ruggine, muffa, putrefazione, deformazione, usura, progressivo deterioramento delle cose assicurate;
- e) fitopatie, tarli, tarme, vermi o altri insetti nonché roditori;
- f) operazione di restauro - anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa a nuovo - effettuata a) da personale non specializzato ovvero b) con mezzi e metodologie non idonee. Restano sempre esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati.
- g) funzionamento, usura e/o guasto di meccanismi, apparati elettrici od elettronici;
- h) dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente. Qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in caso di società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei soci illimitatamente responsabili;
- i) dolo o colpa grave di parenti, fino al terzo grado, od affini, se conviventi, del Contraente o dell'Assicurato o di persone del cui operato essi debbano rispondere;
- j) dolo o colpa grave di dipendenti del Contraente o dell'Assicurato, nonché di coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali. In tali ipotesi, i danni sono ricompresi in assicurazione, qualora il Contraente o l'Assicurato agiscano giudizialmente contro gli autori, diretti o che abbiano concorso ad agevolare il sinistro, ed egli stesso non agisca in rivalsa contro di essi.
- k) ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere anche se rilevati in occasione di inventario;
- l) truffa, estorsione, appropriazione indebita;
- m) errata programmazione di un sistema informatico e/o apparato elettronico in genere e/o da errate istruzioni date al sistema e/od all'apparato elettronico stesso;
- n) difetti, errori ed omissioni attribuibili all'Assicurato/Contraente o a qualsiasi altra persona fisica o giuridica nel corso di un progetto, costruzione o manutenzione delle cose assicurate;

	<p>o) mancata erogazione di energia in genere (solare, eolica, elettrica, idrica, termica e/o di altro tipo);</p> <p>p) atto di confisca;</p> <p>q) uso improprio delle cose assicurate;</p> <p>r) danno consequenziale e indiretto, cioè che non riguardi la materialità delle cose assicurate, anche se conseguente a danno materiale e diretto indennizzabile;</p> <p>s) rotture di climabox, teche e vetri/lastre protettive e cornici moderne.</p> <p>verificatesi in occasione di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. furto, tentato o consumato, allorché l'autore si sia introdotto nei locali o aree contenenti le cose assicurate o parte di essi: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 senza violare le difese esterne descritte mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili o di chiavi false; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento di chiavi autentiche. 1.2 In modo clandestino e con asportazione della refurtiva a locali o aree chiuse, senza violare le difese esterne come indicato al punto 1.1. 2. trasporto e/o movimentazione e/o trasferimento, operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate al di fuori dei locali o aree specificate e descritte in polizza; 3. atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto; 4. di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche; 5. eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno; 6. frane, valanghe e slavine; 7. maremoti, maree, mareggiate, penetrazione di acqua marina e fenomeni di acqua alta; 8. inondazioni e alluvioni; 9. terremoti. <p>Sono inoltre esclusi:</p> <p>a) I danni dovuti a difetto, vizio o insufficienza di imballaggio. Sono tuttavia assicurati i danni causati da vizi occulti dei materiali usati per l'imballaggio purchè tali materiali siano di qualità non dubbia, ferma la facoltà di regresso della Società verso il fornitore di detti materiali;</p> <p>b) Limitatamente agli Oggetti Archeologici sia provenienti da Scavo o da Musei/Collezioni, si esclude dalla garanzia il "deprezzamento".</p>
--	--



Ci sono limiti di copertura?

Si precisa che, di norma, le clausole che indicano limitazioni delle garanzie sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, più precisamente sono evidenziate in grassetto.

Il Contraente / Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo o – se si tratta di furto o rapina – altera le tracce e gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

La Società non rinuncia al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del C.C.

Danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati.





Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?


Si precisa che, di norma, le clausole che indicano oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, più precisamente sono evidenziate in grassetto.


<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno:</p> <p>durante il periodo di durata dell'assicurazione, informare nel più breve tempo possibile l'Assicuratore e, nel caso in cui sia stata commessa un'azione criminosa, le Autorità di Polizia. La comunicazione dovrà essere fatta non appena possibile a decorrere da quando l'Assicurato e/o il Contraente ne siano venuti a conoscenza o dovrebbero esserne venuti a conoscenza;</p> <p>Per presentare denuncia di sinistro l'Assicurato e/o il Contraente dovranno trasmettere la necessaria documentazione, come previsto agli Artt. 12 e 13 delle Condizioni Generali, al proprio intermediario assicurativo oppure direttamente all'Assicuratore ai seguenti recapiti:</p> <p>Via Fabio Filzi 29, Milano (MI), 20124 Fax +39 02 2626 0935 sinistri.lsm@legalmail.it</p> <p>Fornire all'Assicuratore o ai suoi rappresentanti tutte le informazioni disponibili compresa la documentazione, formale o non, relativa a tutti gli acquisti, le vendite, affidamenti e altre transazioni relative allo stock assicurato. Tali informazioni verranno utilizzate dall'Assicuratore o dai suoi rappresentanti per contribuire a determinare l'ammontare del sinistro. Nel caso in cui le informazioni fornite non giustifichino l'ammontare del risarcimento richiesto, l'Assicuratore sarà responsabile solo per l'importo giustificato. Qualsiasi risarcimento che ecceda tale importo sarà corrisposto ad esclusiva discrezione dell'Assicuratore, tranne che per quanto diversamente stabilito.</p> <p>Nei casi di furto, rapina e/o altro reato, farne denuncia per iscritto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia ed all'Assicuratore nel termine di 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza; fornire all'Assicuratore, nel più breve tempo possibile e comunque su richiesta degli stessi o di chi al momento li rappresenta, una distinta particolareggiata dei beni colpiti da sinistro con l'indicazione del loro rispettivo valore nonché la Dichiarazione di resa denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia;</p> <p>Conservare le tracce e gli indizi materiali del sinistro e/o fornire tutte quelle prove ed informazioni sui beni colpiti dal sinistro oltre che sulle circostanze e cause di questo, che l'Assicuratore o i suoi incaricati possano ragionevolmente richiedere.</p>
	<p>Assistenza diretta / in convenzione: la polizza non prevede prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: la polizza non prevede la gestione dei sinistri fornita da altre imprese.</p> <p>Prescrizione: I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono entro il termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto in conformità all'art. 2952 Codice Civile.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>L'Assicuratore determina il premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente riportate nel Questionario Proposta, i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte dall'Assicuratore.</p> <p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga, rinnovo o appendice.</p> <p>Le dichiarazioni inesatte, le reticenze o le omissioni del Contraente e/o Assicurato relativamente a circostanze influenti sulla valutazione del rischio non sono causa di annullamento del contratto, ove chi le ha rese possa provare a essersi così comportato in assenza di dolo o colpa grave. Spetta all'Assicuratore il maggior premio</p>

	conseguente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui si è verificata la circostanza che costituisce l'oggetto della dichiarazione inesatta o della reticenza.
Obblighi dell'impresa	Ricevuta la necessaria documentazione, e compiuti gli accertamenti del caso l'Assicuratore liquida l'indennità dovuta, ne dà comunicazione agli interessati, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'atto di liquidazione del danno debitamente firmato e corredato dei documenti richiesti.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>I premi devono essere pagati all'Intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Il premio può essere pagato tramite assegno bancario, postale o circolare e altri sistemi di pagamento elettronico oppure in contanti per importi non superiori a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.</p> <p>Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno (salvo per eventuali polizze di durata inferiore c.d. polizze temporanee). Se concesso il frazionamento del premio in più rate non è previsto alcun interesse di frazionamento.</p> <p>Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.</p>
Rimborso	Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente può recedere dall'assicurazione a mezzo raccomandata A/R da inviare al Contraente con preavviso di 30 giorni. In tal caso a Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Il contratto decorre dalle h. 24 del giorno effettivo di pagamento del premio da parte del Contraente ed è stipulato nella forma "tacito rinnovo". Pertanto, in mancanza di disdetta nei modi e nei tempi previsti, si rinnova tacitamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 30 giorni.
Sospensione	<p>Qualora il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza.</p> <p>Parimenti la stessa sospensione decorre nel caso in cui il Contraente non paghi entro 30 giorni dalla presentazione della eventuale appendice di Regolazione Premio che regola le eventuali movimentazioni in entrata e uscita dei beni e della conseguente appendice di Riforma / Quietanza.</p>

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Il contratto non prevede il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipula dello stesso per eventuale ripensamento.
Risoluzione	<p>È possibile impedire il rinnovo automatico della polizza inviando all'Impresa richiesta di disdetta mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.</p> <p>Il Contraente dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, può recedere dall'assicurazione a mezzo raccomandata A/R da inviare alla Società con preavviso di 30 giorni. Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.</p>

 A chi è rivolto questo prodotto?	
RESTORER è un prodotto con formula "All risks" rivolto all'assicurazione di beni di produzione artistica, che necessitino un intervento conservativo o di restauro.	



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 17% del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte).


Compensi: il totale da pagare può essere comprensivo dell'eventuale compenso concordato con l'Intermediario per l'attività di consulenza e assistenza prestata, come consentito dall'art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. L'importo del compenso è riconosciuto ad ogni ricorrenza annuale della polizza e non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né è ad esso assimilabile.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	<p>Liberty Specialty Markets prende seriamente in considerazione ogni reclamo. Il nostro obiettivo è di gestire efficientemente e correttamente tutti i reclami in modo idoneo e trasparente garantendo che ogni questione sollevata sia scrupolosamente esaminata e, dove possibile, risolta in modo soddisfacente.</p> <p>Per eventuali richieste di informazioni o eventuali dubbi riguardanti la sua polizza o la gestione dei sinistri la preghiamo di contattare in primo luogo il suo intermediario assicurativo.</p> <p>In ogni caso qualora volesse inoltrare un reclamo, in qualsiasi momento sia per iscritto che verbalmente potrà utilizzare i dettagli riportati qui di seguito:</p> <p>Liberty Mutual Insurance Europe SE Indirizzo : Via Fabio Filzi 29 20124 Milano Italy Tel: 0039 02 2627 081 Fax: 0039 02 2626 0935 Email: complaints.lsmitaly@libertyglobalgroup.com</p> <p>Il suo reclamo verrà riscontrato tempestivamente per iscritto da parte di LMIE, ed un riscontro formale circa l'esito del reclamo Le verrà fornito entro 45 giorni dalla effettiva data di ricezione da parte di LMIE. La preghiamo di indicare il numero della Sua polizza e/o il numero di sinistro in ogni corrispondenza.</p>
All'IVASS	<p>In caso di insoddisfazione con riferimento alla decisione finale, ovvero in caso di mancata ricezione di una decisione in merito entro quarantacinque (45) giorni di calendario dal presentazione del reclamo, l'assicurato avrà il diritto di presentare il proprio reclamo all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ai seguenti recapiti:</p> <p>IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Via del Quirinale 21 - 00187 Roma Tel. 800 486661 (chiamate dall'Italia) Tel.: +39 06 42021 095 (chiamate dall'estero) Fax: +39 06 42133 206 E-mail: ivass@pec.ivass.it</p> <p>Il sito IVASS www.ivass.it fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo, oltre a mettere a disposizione l'apposito modulo disposto a tale scopo.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori).</p>	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98)</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Assicuratore.</p>
Altri sistemi	<p>Arbitrato irrituale: laddove espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, eventuali controversie relative alla determinazione del valore del</p>

alternative di risoluzione delle controversie	<p>danno saranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti sottoscrittrici il contratto. Per attivare la procedura, è necessario comunicare all'Impresa la volontà di dare avvio alla stessa. L'Impresa provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di polizza.</p> <p>Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dall'articolo</p> <p>6 – Controversie, Nomine dei periti e relativo mandato, delle Norme che regolano i casi di sinistro, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere, i reclami presentati all'IVASS possono essere indirizzati direttamente al sistema di risoluzione delle controversie all'estero, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o l'applicazione della normativa applicabile.</p>
--	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Restauratori



Liberty
Specialty Markets

Condizioni di Assicurazione comprensivo del Glossario

Edizione 11-2020

GLOSSARIO

(le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale)

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Assicuratore	Liberty Mutual Insurance Europe SE
Assicurazione	Il contratto di assicurazione costituente prova scritta ai sensi dell'art. 1888 Codice Civile.
Atto Vandalico	Il danneggiamento o deturpamento e imbrattamento del veicolo per puro gusto di distruzione, così come disciplinato dagli artt. 635 e 639 Codice Penale.
Attestato di assicurazione	come da documento allegato alla presente polizza che forma parte integrante della stessa.
Broker	L'intermediario di assicurazioni al quale il Contraente ha affidato la gestione del contratto.
Contratto di assicurazione	Il contratto in forza del quale l'Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati.
Contraente	Il soggetto che stipula il Contratto d'Assicurazione ed il cui interesse può essere protetto dall'Assicurazione.
Deprezzamento	L'eventuale diminuzione di valore commerciale subita dalla cosa assicurata colpita da sinistro, verificata dopo il restauro e/o la ricostruzione effettuato con l'accordo dell'Assicuratore.
Furto	L'impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, così come disciplinato dall'art. 624 Codice Penale.
Indennizzo	La somma dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro.
Massimale	L'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del Contratto d'Assicurazione.
Oggetti d'arte	Quadri, dipinti, affreschi staccati, mosaici, arazzi, sculture, mobili, arredi e qualsiasi altro oggetto, esclusi gli orologi da polso, gioielli, oggetti di metallo prezioso (oro e platino) pietre dure o preziose, tappeti, argenteria prodotta dopo il 1940, che sono prodotti dall'attività umana regolata da accorgimenti tecnici fondati sullo studio e sull'esperienza e che con riguardo all'estetica, al modo ed ai risultati della realizzazione sono espressi secondo i canoni dell'arte e il cui mercato di riferimento è quello dell'arte e/o dell'antiquariato.
Oggetti d'arte fragili	Oggetti d'arte di vetro, cristallo, ceramica, porcellana, terracotta, nonché quelli di oggetti di altri materiali che per natura o tipo di lavorazione e forma presentino analoghe caratteristiche di fragilità e premesso inoltre, che non sono considerati fragili i mobili quand'anche presentino una parte degli elementi costituiti da vetri e specchi.
Premio	Il corrispettivo dovuto dal Contraente all'Assicuratore.

Polizza	Il documento che prova l'Assicurazione.
Rapina	Sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza alla persona o minaccia così come disciplinato dall'art. 628 Codice Penale.
Rischio Restauro	La probabilità che si verifichi il sinistro. L'atto del restaurare a seguito di danni parziali, relativamente a oggetti d'arte, dei quali si intende curare la conservazione nella forma e nella struttura con la quale ci sono pervenuti, senza interventi di rifacimento che ne alterino l'autenticità
Scasso Scoperto	Rottura, effrazione, manomissione. La parte di danno, indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo (rispetto alla somma assicurata), si procederà alla liquidazione del danno applicando lo scoperto sul danno medesimo.
Scheda di polizza – Allegato 1	Il documento allegato al Contratto d'Assicurazione che contiene i dati del Contraente e dell'Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la decorrenza, il premio, gli eventuali altri dettagli del Contratto d'Assicurazione.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Somma assicurata Sottolimito	Somma fino a concorrenza della quale l'Assicuratore presta l'assicurazione L'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del Contratto d'Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso.
Stima accettata	Il valore commerciale attribuito alle cose assicurate di comune accordo fra le Parti contraenti la polizza (art. 1908 - 2° comma C.C.).
Terrorismo	Si intende, a titolo esemplificativo ma non limitativo, l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa.
Valore dichiarato	Il valore delle cose assicurate indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale delle cose colpite da sinistro.
Primo rischio Assoluto (P.R.A.)	Forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, il risarcimento dei danni sino a concorrenza della somma assicurata qualunque sia il valore complessivo delle cose assicurate. Non è pertanto applicabile in questa formula la regola della proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.

Condizioni Generali Comuni a tutte le Sezioni

Art. 1 Dichiarazioni inesatte e reticenze

L'Assicuratore determina il premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente, i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga rinnovo o appendice.

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze o le omissioni del Contraente e/o Assicurato relativamente a circostanze influenti sulla valutazione del rischio non sono causa di annullamento del contratto, ove chi le ha rese possa provare a essersi così comportato in assenza di dolo o colpa grave. Spetta all'Assicuratore il maggior premio conseguente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui si è verificata la circostanza che costituisce l'oggetto della dichiarazione inesatta o della reticenza.

Art. 2 Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se sullo stesso interesse e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato o il Contraente deve dare all'Assicuratore comunicazione scritta degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, l'Assicuratore della presente copertura assicurativa sarà tenuto a pagare soltanto la propria quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori. L'Assicuratore, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, può recedere dalla presente assicurazione con preavviso di 15 giorni.

Art. 3 Decorrenza dell'Assicurazione – Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa alle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'Assicuratore al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il premio di assicurazione si riferisce all'intero periodo di assicurazione specificato nel Modulo di polizza. L'Assicurato/contraente è in ogni caso tenuto al pagamento del premio per intero e in caso di sinistro, è facoltà dell'Assicuratore chiedere l'anticipato pagamento del premio totale.

Art. 4 Forma dell'assicurazione

Le eventuali modifiche, proroghe, rinnovi e sostituzioni della presente assicurazione debbono essere provati per iscritto.

Art. 5 Aggravamento del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non comunicati o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1898 C.C.

In caso di recesso l'Assicuratore rimborserà la parte di premio, al netto dell'imposta, dalla data in cui la comunicazione del recesso prende efficacia sino alla scadenza del contratto.

Art. 6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio tale che se fosse stata conosciuta al momento del perfezionamento della assicurazione avrebbe portato alla pattuizione di un premio minore, l'Assicuratore ridurrà proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinunciano al diritto di recesso.

Art. 7 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di contratto e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o l'Assicuratore possono recedere dall'assicurazione. In caso di recesso esercitato dall'Assicuratore questo ha effetto dopo 30 giorni e l'Assicuratore entro 15 giorni dalla data di

efficacia del recesso, rimborserà la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8 Proroga del contratto

Salvo quanto previsto dall'Art. 7 che precede, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata A/R spedita alla Società almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 9 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 Rinvio alle norme di legge

Il presente contratto è regolato dalla legge Italiana. La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti. Per quanto non diversamente qui regolato, valgono, quindi, le norme di legge

Art. 11 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra le parti dovranno essere inviate per lettera raccomandata, telefax, o posta elettronica certificata.

Per quanto riguarda le comunicazioni al Contraente/Assicurato devono essere inviate all'ultimo indirizzo conosciuto dall'Assicuratore.

Art. 12 Clausola Intermediario Assicurativo

Con la sottoscrizione della presente polizza il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato l'incarico all'Intermediario assicurativo indicato nella stessa, di rappresentarlo ai fini della presente polizza.

Pertanto:

- a. ogni comunicazione effettuata all'Intermediario dall'Assicuratore si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;
- b. ogni comunicazione effettuata dall'Intermediario del Contraente/Assicurato all'Assicuratore si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.

Art. 13 Foro competente

Foro competente, a scelta della Parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

Art. 14 Buona fede

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze o le omissioni del Contraente e/o Assicurato relativamente a circostanze influenti sulla valutazione del rischio, non sono causa di annullamento del contratto, ove chi le ha rese possa provare di essersi così comportato in assenza di dolo o colpa grave. Spetta alla Società il maggior premio conseguente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui si è verificata la circostanza che costituisce l'oggetto della dichiarazione inesatta o della reticenza.

Art. 15 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati soltanto dal Contraente e dall'Assicuratore.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione del sinistro così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dell'Assicurato.

Art. 16 Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre diritto a ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di comunicare tutte le necessarie indicazioni e informazioni sottoscritte da un altro Assicuratore. Un Assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro Assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto.

Art. 17 Estensione territoriale

L'assicurazione vale, in tutto il mondo ad eccezione dei paesi ove sussistono atti di guerra ed insurrezione popolare. A maggior precisazione si precisa che L'Assicuratore non è obbligato alla copertura ed al pagamento di alcun danno o a fornire alcun beneficio qualora si esponga l'Assicuratore a qualunque sanzione, divieto o restrizione in ottemperanza di risoluzioni emanate dalle Nazioni Unite o del commercio o sanzioni economiche, leggi o regolamenti adottati dall'Unione Europea, Regno Unito o dagli Stati Uniti d'America.

Data	L'Assicurato/Contraente
------	-------------------------

Ai fini degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Assicurato sottoscritto dichiara di aver attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali:

Art. 1 Dichiarazioni inesatte e reticenze; Art. 2 Assicurazione presso diversi Assicuratori; Art. 3 Decorrenza dell'assicurazione – Pagamento del premio; Art.5 Aggravamento del rischio; Art. 7 Recesso in caso di sinistro; Art. 13 Foro competente;

L'Assicurato/Contraente

CONDIZIONI PARTICOLARI, VALEVOLI PER TUTTE LE SEZIONI

Art. 21 Valore Assicurato

PREMESSO CHE l'assicurazione è realizzata a Primo Rischio Assoluto per il limite massimo riportato nell'Allegato 1. **La Società si impegna ad assicurare oggetti d'arte, ivi compresi oggetti d'arte fragili**, di terzi affidati al Contraente per il restauro delle opere prese in consegna identificabili come segue:

- autore, descrizione e valore dell'opera;
- data di presa in consegna dell'opera;
- data di riconsegna dell'opera;
- modalità di trasporto (se richiesto);
- luogo dove si effettuano i lavori, se diverso rispetto a quanto riportato in polizza (se richiesto)

L'assicurazione decorre:

automaticamente, e comunque non prima delle ore 24 del giorno in cui l'opera viene presa in carico per effettuare le operazioni di restauro e termina nel momento in cui la stessa viene riconsegnata al proprietario o al terzo avente diritto.

Art. 22 Esclusioni

- a) rotture di oggetti di vetro, cristallo, porcellana, ceramica, terrecotte e simili oggetti fragili. Sono invece comprese le rotture se conseguenti ad un altro evento dannoso coperto dall'assicurazione;
- b) a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell'aria;
- c) esposizione alle radiazioni ottiche e termiche della luce, sia naturale che artificiale, impiegata per l'illuminazione delle cose assicurate;
- d) stato di conservazione, ruggine, muffa, putrefazione, deformazione, usura, progressivo deterioramento delle cose assicurate;

- e) fitopatie, tarli, tarme, vermi o altri insetti nonché roditori;
- f) operazione di restauro - anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa a nuovo - effettuata a) da personale non specializzato ovvero b) con mezzi e metodologie non idonee. Restano sempre esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati.
- g) funzionamento, usura e/o guasto di meccanismi, apparati elettrici od elettronici;
- h) dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente. Qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in caso di società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei soci illimitatamente responsabili;
- i) dolo o colpa grave di parenti, fino al terzo grado, od affini, se conviventi, del Contraente o dell'Assicurato o di persone del cui operato essi debbano rispondere;
- j) dolo o colpa grave di dipendenti del Contraente o dell'Assicurato, nonché di coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali. In tali ipotesi, i danni sono ricompresi in assicurazione, qualora il Contraente o l'Assicurato agiscano giudizialmente contro gli autori, diretti o che abbiano concorso ad agevolare il sinistro, ed egli stesso non agisca in rivalsa contro di essi.
- k) ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere anche se rilevati in occasione di inventario;
- l) truffa, estorsione, appropriazione indebita;
- m) errata programmazione di un sistema informatico e/o apparato elettronico in genere e/o o da errate istruzioni date al sistema e/od all'apparato elettronico stesso;
- n) difetti, errori ed omissioni attribuibili all'Assicurato/Contraente o a qualsiasi altra persona fisica o giuridica nel corso di un progetto, costruzione o manutenzione delle cose assicurate;
- o) mancata erogazione di energia in genere (solare, eolica, elettrica, idrica, termica e/o di altro tipo);
- p) atto di confisca;
- q) uso improprio delle cose assicurate;
- r) danno consequenziale e indiretto, cioè che non riguardi la materialità delle cose assicurate, anche se conseguente a danno materiale e diretto indennizzabile;
- s) rotture di climabox, teche e vetri/lastre protettive e cornici moderne.

verificatesi in occasione di:

1. furto, tentato o consumato, allorché l'autore si sia introdotto nei locali o aree contenenti le cose assicurate o parte di essi:
 - 1.1 senza violare le difese esterne descritte mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili o di chiavi false; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento di chiavi autentiche.
 - 1.2 In modo clandestino e con asportazione della refurtiva a locali o aree chiuse, senza violare le difese esterne come indicato al punto 1.1.
2. trasporto e/o movimentazione e/o trasferimento, operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate al di fuori dei locali o aree specificate e descritte in polizza;
3. atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;
4. di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
5. eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno;
6. frane, valanghe e slavine;
7. maremoti, maree, mareggiate, penetrazione di acqua marina e fenomeni di acqua alta;
8. inondazioni e alluvioni;
9. terremoti.

Art. 23 Cornici, specchiere e vetri

A parziale deroga dell'art 22 Esclusioni comma s), la garanzia vale anche per cornici, specchi, specchiere e vetri, semprechè essi stessi siano oggetti d'arte ed il relativo valore sia ricompreso nelle somme assicurate.

Art. 24 Rottura accidentale dei fragili

Premesso che le somme assicurate alle partite indicate in polizza sono i limiti massimi a cui la Società è obbligata, la stessa si obbliga a indennizzare, i danni indennizzabili a termini della presente polizza causati agli oggetti d'arte fragili.

A parziale deroga **dell'art. 22 Esclusioni comma a)**, la garanzia è estesa alle rotture accidentali degli oggetti fragili a condizione che:

- durante i trasporti vengano imballati, maneggiati, caricati e scaricati in maniera professionale e tenendo conto della specifica natura;
- durante la giacenza siano riposti in vetrine o teche chiuse o ancorate a pareti o basamenti o siano collocati in zone emarginate rispetto a quelle di passaggio.

Sono in ogni caso comprese nella garanzia le rotture conseguenti ad altri eventi dannosi assicurati dalla polizza.

Art. 25 Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Art. 26 ESCLUSIONI AGGIUNTIVE

Oltre alle esclusioni previste **all'Art. 22 ESCLUSIONI**, sono anche esclusi:

a) I danni dovuti a difetto, vizio o insufficienza di imballaggio. Sono tuttavia assicurati i danni causati da vizi occulti dei materiali usati per l'imballaggio purchè tali materiali siano di qualità non dubbia, ferma la facoltà di regresso della Società verso il fornitore di detti materiali;

b) Limitatamente agli Oggetti Archeologici sia provenienti da Scavo o da Musei/Collezioni, si esclude dalla garanzia il "deprezzamento".

Art. 27 OPERE NOTIFICATE: ESENZIONE DI IMPOSTE

L'Assicurato dichiara e la Società prende atto che i beni notificati dalle Soprintendenze e assicurati con la presente polizza sono soggetti alla disciplina del D.Leg. n° 52 del 22/01/2004 e successive modifiche, pertanto sono esenti da imposte ai sensi della legge n° 53 del 28/2/1983.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE VALEVOLI PER LA GIACENZA

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE VALEVOLI PER OGGETTI C/O IL LABORATORIO DI RESTAURO DEL CONTRAENTE

Art. 28 GESTIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA

L'assicurazione è prestata alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia della garanzia, che i locali contenenti le cose assicurate siano dotati dei mezzi di prevenzione e protezione descritti nel questionario proposta, che è parte integrante del presente contratto, che l'Assicurato si impegna a mantenere in perfetto stato di funzionalità ed efficienza.

- 1) Qualora esistano sistemi di rilevazione e/o estinzione automatica di incendio, sistemi di rilevazione di intrusione nonché apparati di segnalazione di allarme a distanza, in caso di guasto, danneggiamento, manomissione o interruzione per qualunque causa di funzionamento degli stessi, devono essere adottate le più appropriate misure per la sorveglianza dei beni assicurati fino al ripristino dello stato funzionale originario. In caso di impossibilità di ripristino, fermo l'obbligo di sorveglianza sino a diversa e condivisa disposizione sostitutiva, il fatto deve essere segnalato alla Società entro 24 ore dal momento in cui l'interessato ne è venuto a conoscenza. I sistemi di rilevazione e di segnalazione di allarme devono essere controllati almeno una volta all'anno da persona tecnicamente qualificata a verificarne la funzionalità ed affidabilità. Tali apparati devono essere perennemente in funzione, per quanto ciò sia compatibile con il normale svolgimento dell'attività, fermo comunque l'obbligo di sorveglianza e/o telesorveglianza se previsti.
- 2) Durante i periodi di chiusura dei locali o comunque di assenza di personale all'interno dei locali, devono essere attivati tutti i sistemi di rilevazione d'intrusione descritti in premessa. Tuttavia per le serrande, persiane, tapparelle,

ante e scuri, la loro chiusura non è obbligatoria durante le pause diurne se queste sono inferiori a due ore; la chiusura delle ante a vetri è sempre obbligatoria.;

Art. 29 SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE PER I LOCALI INCUSTODITI

Il Contraente o l'Assicurato dichiara che la chiusura annuale dell'esercizio non supera i 45 giorni all'anno, con un massimo di 30 giorni consecutivi. Il giorno di chiusura settimanale ed i giorni festivi non sono compresi nel limite dei 45 giorni.

Sono pertanto esclusi dalla garanzia i danni occorsi dopo il trentesimo giorno consecutivo di mancata presenza di personale nell'esercizio.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE VALEVOLI PER IL TRASPORTO

Art. 30 Condizioni Trasporto

Per valori come concordato nell'Allegato 1 la garanzia è prestata a condizione che:
tutti i trasporti devono essere effettuati con veicoli e/o furgoni a motore di proprietà e/o di terzi.

La garanzia è prestata a condizione che:

tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, siano effettuate a regola d'arte da personale specializzato;

che l'imballaggio sia di tipo professionale adeguato alla natura delle opere in relazione al tipo di trasporto effettuato;

nei trasporti su strada le opere siano collocate in veicoli aventi vani di carico senza finestrature interamente metallici o di materie plastiche rigide, escluse comunque strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura; i veicoli devono essere costantemente ed ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste;

nei trasporti a mezzo barca, assicurati esclusivamente nell'ambito del Comune di Venezia, lo stivaggio deve essere effettuato avendo cura che il carico:

appoggi su strutture (pagliolo di adeguata concezione o strutture equivalenti) idonee ad impedire il contatto con l'acqua che si accumula sul fondo dello scafo;

sia adeguatamente ancorato a strutture fisse della barca in modo da evitare la caduta o lo scivolamento;

sia posto al riparo di agenti atmosferici e spruzzi sotto strutture di protezione adeguatamente chiuse ed in perfetto stato di impermeabilizzazione;

nei trasporti a mezzo traghetti, lo stivaggio avvenga esclusivamente sottocoperta in stive e/o vani adeguati alla natura delle opere o all'interno del veicolo che esegue il trasporto. La garanzia comprende inoltre le "avarie generali";

per i trasporti su strada, la Contraente prenderà tutte le precauzioni per evitare che gli oggetti d'arte siano caricati con altri oggetti che possano costituire un aggravamento di rischio;

in caso di oggetti fragili, la Contraente effettuerà i trasporti delle opere tenuto conto delle loro qualità intrinseche e del loro stato di conservazione;

la Contraente dovrà fare tutte le eventuali riserve sullo stato delle opere al momento in cui le prende in consegna;

se l'imballaggio non è effettuato nel luogo di presa in consegna delle opere, la Contraente dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie perchè il trasporto nel luogo di imballaggio avvenga nelle condizioni di massima sicurezza.

NORME IN CASO DI SINISTRO

Art. 1 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno sarà determinato con le seguenti modalità:

- a) dall'Assicuratore, o da un perito da questo incaricato con il Contraente o persona da lui disegnata; oppure, a richiesta di una delle Parti;
- b) fra due periti nominati uno dall'Assicuratore ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

Nel caso in cui le parti abbiano nominato due periti che non abbiano raggiunto un accordo, questi potranno nominare un terzo perito e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo dei periti, dovrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano su quella del terzo perito, tali nomine vengono demandate, su iniziativa della parte più diligente, al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. A richiesta di una delle Parti, il terzo perito deve essere scelto fuori dalla provincia dove è avvenuto il sinistro. **Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quello del terzo è per metà a carico dell'Assicurato che conferisce all'Assicuratore la facoltà di pagare detta spesa e di prelevare la sua quota dell'indennizzo dovutogli.**

Art. 2 Mandato dei periti

I Periti devono:

- 1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, accertandone le cause per quanto possibile;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- 3) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui **all'art.3 Obblighi in caso di sinistro;**
- 4) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate illese, perdute, distrutte, danneggiate;
- 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. Tali risultati obbligano le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

Art. 3 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, **l'Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno:**

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) come previsto dall'art. 1914 C.C., adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne le conseguenze e salvaguardare i beni assicurati;
- b) denunciare l'accaduto all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;
- c) ai sensi dell'art. 1913 C.C., darne avviso all'Assicuratore entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza a mezzo raccomandata, telegramma o telefax specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, mettendo a disposizione dell'Assicuratore o dei Periti i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento utile alla determinazione dell'indennizzo;
- e) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo.

**Per presentare denuncia di sinistro l'Assicurato e/o il Contraente dovranno trasmettere la necessaria documentazione, come previsto agli Artt. 12 e 13 delle Condizioni Generali, al proprio intermediario assicurativo oppure direttamente all'Assicuratore ai seguenti recapiti:
Via Fabio Filzi 29, Milano (MI), 20124**

Fax +39 02 2626 0935

sinistri.lsm@legalmail.it

- b) dietro ragionevole richiesta dell'Assicuratore, fornire tutte quelle informazioni e prove che si riferiscono ai beni perduti o danneggiati ed alle circostanze della perdita o del danno che egli sia in grado di fornire;**
- c) cooperare nell'indagine e/o nella definizione del danno e dietro specifica richiesta dell'Assicuratore, dovrà accettare di sottoporsi a interrogatorio, sotto giuramento, da parte di una qualsiasi persona da loro incaricata.**

Art. 4 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente e/o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo

Art. 5 - Determinazione dell'indennizzo.

In caso di distruzione o perdita totale l'Assicuratore corrisponde una somma pari al valore dello strumento nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi. In caso di danneggiamento suscettibile di riparazione l'Assicuratore corrisponde il costo della riparazione più gli eventuali costi di trasporto da e per il riparatore col limite massimo della differenza tra il valore che lo strumento aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dello strumento nello stato in cui si trova dopo il sinistro. Non si tiene conto nella determinazione del valore e dell'indennizzo di deprezzamento, valori affettivi o mancati introiti per mancato uso.

Art. 6 - Assicurazione parziale.

Se dalle stime fatte risulta che i valori di uno o più beni, presi ciascuno separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate per i beni stessi, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascun bene relativamente al quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altri beni.

Tale criterio non si applica quando per la totalità degli oggetti in garanzia l'assicurazione sia prestata con stima accettata. Se detta stima riguarda solo parte dei beni, il criterio di cui al primo comma si applica per la parte restante.

Art. 7 - Limite massimo di indennizzo.

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo l'Assicuratore potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. L'Assicurato non ha diritto di abbandonare alla l'Assicuratore né in tutto né in parte i beni residuati o salvati dal sinistro.

Art. 8 - Pagamento dell'indennizzo.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Assicuratore deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della quietanza sottoscritta. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art.2 Esclusioni delle Condizioni Particolari lettere h),i),j)).

A seguito del pagamento dell'indennizzo per danno o perdita totale, l'accettazione dell'importo liquidato comporterà la rinuncia del proprietario, in favore dell'Assicuratore, alla proprietà del bene medesimo, con facoltà dell'Assicuratore stesso di avvalersene o meno, fermo restando il diritto del proprietario all'indennizzo.

Se, a seguito del sinistro, è stato aperto un procedimento, civile o penale, l'Assicuratore corrisponderà l'indennizzo solo a seguito di presentazione del certificato di chiusa inchiesta ovvero di sentenza passata in

giudicato da cui risultino la legittimazione dell'assicurato e l'assenza di cause di esclusione o di inoperatività della garanzia assicurativa.

Art. 9 – Recupero degli oggetti di cui alla denuncia di sinistro

Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l'avente titolo all'indennizzo deve darne avviso all'Assicuratore. Tali oggetti sono di proprietà all'Assicuratore qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza. L'Assicuratore può consentire all'avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire all'Assicuratore l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Qualora l'Assicuratore abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli oggetti restano di proprietà dell'avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire all'Assicuratore l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell'indennizzo, l'Assicuratore è tenuta ad indennizzare, per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diverso da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell'avente titolo che si obbliga a restituire all'Assicuratore l'intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l'obbligo all'Assicuratore di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

ESCLUSIONI AGGIUNTIVE

Art. 10 - Cyber risk event

i) fermo restando quanto previsto dalla clausola ii) che segue, in nessun caso la seguente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese causate o a cui abbia contribuito o derivanti, direttamente o indirettamente dall'uso di o da operazioni compiute, al fine di arrecare danno a mezzo di computer, sistema informatico, programma di software, codice vandalico, virus, processo o altro sistema elettronico.

ii) Ove la presente clausola sia parte di polizze che coprono rischi derivanti da guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o conflitto civile, o da qualsiasi atto ostile da parte di o nei confronti di una potenza belligerante, terrorismo o persona che agisca per motivi politici la clausola i) non opererà nel senso di escludere perdite (che sarebbero altrimenti coperte) derivanti da qualsiasi computer, sistema informatico o programma software, o di altro sistema elettronico nel sistema di lancio e/o comando e/o dispositivo di fuoco di qualsiasi arma o missile.

Art. 11 - Clausola di esclusione materiali chimici e biologici

In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate o a cui abbia contribuito o derivanti:

a) da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;

b) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblanti o componenti nucleari degli stessi;

c) da armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare o altra reazione, forza o materia simile;

d) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;

e) da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

Art. 12 Limitazione ed esclusione in presenza di sanzioni

Nessun Assicuratore sarà tenuto a fornire copertura assicurativa e nessun Assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura assicurativa, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l'Assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, , Regno Unito o Stati Uniti d'America.

Art. 13 - Esclusione dell'amianto e delle muffe tossiche

L'Assicuratore non sono tenuto a risarcire alcuna perdita connessa a qualsiasi reclamo derivante direttamente o indirettamente da, risultante da o in conseguenza di:

- a) amianto e qualunque altro materiale o prodotto che contenga l'amianto in qualsiasi forma o quantità;
- b) funghi.

Per l'efficacia della presente clausola si precisa che per "funghi" si intendono qualsiasi fungo o micota, ed a titolo esemplificativo ma non limitativo muffe, micotossine, spore, lieviti o qualsiasi generazione biogenica di gas nei tessuti.

Tutti gli altri termini, condizioni, esclusioni, e limitazioni in questa Polizza rimangano invariati.

L'Assicurato/Contraente

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile l'Assicurato dichiara:

a) di aver preso conoscenza delle Condizioni Generali di Assicurazione e di approvarne specificamente le seguenti disposizioni:

Art. 1 – Dichiarazioni inesatte e reticenze; Art. 3 – Decorrenza dell'Assicurazione – Pagamento del premio; Art. 5 – Aggravamento del rischio; Art.8 Recesso in caso di sinistro; Art. 8 Proroga del contratto; Art. 17 – Estensione Territoriale; Art. 18 – Recesso;

b) di aver preso conoscenza delle Condizioni Particolari, Valevoli per tutte le Sezioni aggiuntive e/o addizionali, e/o delle clausole dattiloscritte, e/o di allegati facenti parte integrante della presente polizza e di approvarne espressamente i relativi contenuti, ed in particolare le seguenti disposizioni:

Art. 1 – Rischi Assicurati; Art. 2 Esclusioni; Art. 3 – Conservazione delle cose assicurate. Particolari richieste; Art. 4 Trasporto delle cose assicurate;

Data

L'Assicurato/Contraente

Mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa

Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni) con le seguenti modalità:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;

- b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

È consentito pagare in contanti i premi per l'assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a 750,00 euro annui per ciascun contratto.

COMUNICAZIONE RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI

1. Chi è responsabile delle Sue informazioni personali?

Liberty Mutual Insurance Europe Limited (iscritta in Inghilterra e Galles al numero 01088268), filiale italiana ("Liberty"), è il titolare del trattamento delle Sue informazioni personali ad essa fornite ai fini del D.L. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice della Privacy") o disposizione analoga contenuta in eventuali modifiche o disposizioni legislative sostitutive. Lei dovrebbe illustrare la presente comunicazione anche a tutti coloro eventualmente coperti da nostra polizza assicurativa.

"Lei" comprende, nel caso, i singoli clienti assicurati (compresi i potenziali clienti) quali ditte individuali, proprietari di una società, partner e/o eventuali soggetti che possano essere coperti da una polizza assicurativa di Liberty.

2. Quali informazioni raccogliamo e per quale ragione?

Utilizzeremo le informazioni da Lei fornite o da noi raccolte per gestire le Sue richieste e domande di assicurazione e riassicurazione, eventuali polizze e relativi sinistri. Ciò include la sottoscrizione e gestione dei sinistri, con l'aiuto di altre società Liberty Mutual Insurance Group. Per offrirLe prodotti e servizi, conserviamo le informazioni nei nostri sistemi di dati o presso i nostri agenti o subappaltatori o altre società Liberty Mutual Insurance Group. Potremo utilizzare le Sue informazioni personali per i nostri processi e attività aziendali, tra cui analisi, revisione, pianificazione, transazioni aziendali, gestione di reclami assicurativi e/o legali e per la conformità ai nostri obblighi legali e normativi e per finalità amministrative e contabili. Potremo anche utilizzare le Sue informazioni personali per marketing, pubblicità e attività promozionali.

Lei ha la facoltà di fornire o non fornire le Sue informazioni personali. Tuttavia, se sceglie di non farlo, non sarà in grado di stipulare la polizza, beneficiare della stessa, o utilizzare i nostri servizi. Lei può scegliere di non ricevere i servizi di marketing o pubblicitari e ciò non influenzerà la possibilità di stipulare una polizza.

3. Come vengono trattati i Suoi dati?

Tratteremo i Suoi dati con l'ausilio di sistemi elettronici o automatizzati. Saranno utilizzate una serie di operazioni o gruppi di operazioni, tra cui, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la raccolta, la registrazione, la conservazione, la divulgazione e la cancellazione. I dati saranno trattati da noi stessi, nelle società Liberty Mutual Insurance Group e da alcune aziende di fiducia, come descritto di seguito.

4. Dati sensibili e altri dati particolari

Potrebbe essere necessario raccogliere dati personali sensibili (come ad esempio informazioni sulla salute fisica o mentale o sulle condizioni mediche), informazioni giudiziarie (condanne penali), informazioni sulle condanne relative alla guida dei veicoli a motore, informazioni sulle cause civili in corso e informazioni su procedure concorsuali/situazione debitoria relativi a Lei e ad altri nominativi presenti nella polizza assicurativa e ai terzi coinvolti in un sinistro. Sarà necessario il Suo consenso scritto alla raccolta e trattamento delle informazioni personali sensibili, e alla condivisione di tali informazioni con i nostri agenti, altri assicuratori e altri soggetti riportati nella presente comunicazione come coloro che trattano tali informazioni tra cui dati personali sensibili a tutti gli effetti rilevanti per il Suo rapporto con Liberty. Prima di fornire informazioni relative ad altri, Lei dovrebbe rendere tali altri soggetti consapevoli delle modalità di utilizzo delle loro informazioni e ottenere il loro consenso.

5. Controlli relativi al merito creditizio e di prevenzione delle frodi, controlli anti-riciclaggio e anti-finanziamento del terrorismo

Le informazioni fornite potranno essere verificate a fronte di altre informazioni a disposizione del pubblico (come ad esempio elenchi elettorali e sentenze del tribunale, database dei fallimenti e altri database del settore assicurativo; ciò può comportare l'effettuazione di controlli relativi a procedure concorsuali e somme da pagare

in ottemperanza a sentenze del tribunale, prevenzione delle frodi, anti-riciclaggio e anti-finanziamento del terrorismo, fatta salva la legislazione sulla protezione dei dati e con il Suo consenso, se necessario). Fatta salva la legislazione sulla protezione dei dati, tali informazioni potranno essere condivise con altri soggetti come indicato di seguito. Potremo utilizzare tali informazioni allo scopo di definire la valutazione e le decisioni relativi al credito e al rischio, rispettare i nostri obblighi legali e regolamentari e altre società Liberty Mutual Insurance Group potranno fare lo stesso per i propri scopi di conformità.

6. Statistica

Potremo modificare le informazioni personali in modo che Lei non possa essere identificato in base ai dati sia singoli, sia in combinazione con altri dati in nostro possesso. Tali dati, allora, non saranno soggetti alla presente comunicazione o alla legislazione relativa alla protezione dei dati. Potremo utilizzarli per scopi amministrativi di assicurazione tra cui l'analisi delle tendenze, l'esecuzione di lavori attuariali, la fornitura di servizi di pianificazione, valutazione di rischi e costi e oneri.

7. Quali informazioni condividiamo, con chi e per quale ragione

Le Sue informazioni e le attestazioni della cronologia dei sinistri potranno essere condivise con i seguenti soggetti nominati da noi che agiscono, a seconda dei casi, in qualità di titolari autonomi dei dati o di responsabili esterni di trattamento:

- i nostri agenti e fornitori di servizi;
- altri assicuratori, direttamente o tramite persone che agiscono per nostro e loro conto (come ad esempio i periti);
- altre società Liberty Mutual Insurance Group (sia all'interno che all'esterno dello Spazio Economico Europeo);
- eventuali agenti o rappresentanti agenti per Suo conto;
- organizzazioni commerciali, governative e normative cui apparteniamo o che ci controllano;
- forze dell'ordine, agenzie governative o autorità di regolamentazione, ed eventuali altri soggetti o organizzazioni, allo scopo di rispettare la legislazione relativa alle assicurazioni; e
- eventuali altri soggetti, se necessario per la stipula dei contratti assicurativi con Lei, al fine di proteggerci dal rischio o per garantire la conformità alle normative e la buona gestione.

Le informazioni potranno essere scambiate con il Claims and Underwriting Exchange Register, gestito da Insurance Database Services Ltd (IDS Ltd) e il Motor Insurance Anti-Fraud and Theft Register, gestito da Association of British Insurers (ABI), e altre autorità pubbliche di vigilanza. L'obiettivo è quello di aiutarci nel processo di controllo delle informazioni ed evitare richieste fraudolente. Nella gestione della Sua richiesta di assicurazione, potremmo consultare tali registri.

Ai sensi delle condizioni relative alla Sua polizza, Lei dovrà notificarci eventuali sinistri che possano dare luogo a un risarcimento.

8. I Suoi diritti

La informiamo che, ai sensi dell'articolo 7 del Codice della Privacy, Lei ha il diritto a ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, a prescindere dalla loro eventuale registrazione, e la comunicazione di tali dati in forma intelligibile. Inoltre Lei ha il diritto di essere informato: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata al trattamento e se quest'ultimo viene effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare del trattamento dati e dei soggetti addetti al trattamento dei dati; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di titolare del trattamento o di soggetto responsabile del trattamento. Inoltre Lei ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la modifica ovvero, se ne ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a), e b) sono state notificate, anche per quanto riguarda il loro contenuto, a coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato se tale adempimento si rivela impossibile o comporta un sforzo chiaramente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Lei ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) al trattamento dei dati personali, per motivi legittimi ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei Suoi dati personali, ove tale trattamento sia

effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Infine, Lei ha il diritto di ottenere un elenco dei Responsabili del trattamento dati nominati dalla Liberty Mutual Insurance Europe Limited (filiale italiana), contattandoci come indicato di seguito.

9. Ulteriori informazioni e informazioni di contatto

Per una copia completa della presente comunicazione, tra cui ulteriori dettagli sulle modalità con cui le informazioni personali possono essere utilizzate per scopi di merito creditizio e di prevenzione delle frodi, si prega di consultare la Politica di riservatezza (Privacy Policy) che è possibile visualizzare visitando www.libertyspecialtymarkets.com. Se desidera esercitare eventuali Suoi diritti o ha dubbi relativi alla presente comunicazione, invii una lettera raccomandata a Liberty Mutual Insurance Europe Limited (branch italiana) Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano, una e-mail all'indirizzo di posta elettronica info.lssl@libertyglobalgroup.com o un fax al numero +39 02 2626 0935.